Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 28 marzo 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947, n. 133.

Nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 155;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nell'Arma dei carabinieri i marescialli dei tre gradi ed i brigadieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, senza alcuna limitazione di numero, purchè abbiano ultimato nove anni di servizio e compiuto il 28° anno di età.

I vicebrigadieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, nei limiti di un decimo del relativo organico, qualora abbiano ultimato nove anni di servizio e compiuto il 28° anno di età.

Art. 2.

Possono, inoltre, essere autorizzati a contrarre matrimonio:

gli appuntati dei Carabinieri, nei limiti dei tre quinti della forza organica stabilita per il loro grado, qualora abbiano compiuto il 12° anno di servizio;

i carabinieri scelti ed i carabinieri, nei limiti di un decimo della relativa forza organica, qualora abbiano compiuto il 12° anno di servizio.

Art. 3.

Nessuna eccezione o deroga alle norme stabilite nei precedenti articoli 1 e 2 potrà essere consentita, neppure nel caso di situazioni particolari.

Verificandosi le situazioni stesse, il militare potrà essere ammesso al congedo con la rescissione della rafferma in corso.

Art. 4.

Presso le stazioni dei Carabinieri, non potrà prestare servizio un numero di militari coniugati superiori al terzo della forza organica fissata per ciascuna di esse, escluso il comandante la stazione.

Art. 5.

I militari dell'Arma dei carabinieri ammogliati, hanno diritto all'assistenza sanitaria gratuita da parte del medico incaricato del servizio presso le stazioni

Art. 6.

I sottufficiali e militari di truppa dei Carabinieri, trattenuti o richiamati alle armi, che abbiano compiuto il 28° anno di età, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza limitazione di numero.

Art. 7.

Il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 155, è abrogato. Sono altresì abrogate tutte le precedenti disposizioni comunque in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 125. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 gennaio 1947, n. 134.

Istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2210;

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 17 novembre 1938, n. 1970;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 marzo 1946, n. 177;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le somme destinate all'Unione Pubblicità Italiana (U.P.I.) ai sensi dell'articolo unico del regio decreto 17 novembre 1938, n. 1970, e del decreto interministe-

riale del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, del 20 aprile 1939, non corrisposte alla detta Unione per avvenute transazioni tra Società telefoniche concessionarie e l'Unione stessa e non acquisite al bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, saranno versate dalle Società alla Azienda medesima per la costituzione di uno speciale fondo per integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale.

Al predetto fondo saranno pure destinati il 60 per cento dell'aliquota di L. 0,60 della sopratassa applicata dal 15 aprile 1945 per ciascuna unità delle conversazioni interurbane ed internazionali ai sensi dell'art. 8 comma 2° e 3° del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247, nonchè il 60 per cento dell'aliquota di L. 1 della sopratassa applicata dal 1° aprile 1946, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 30 marzo 1946, n. 177.

Art. 2.

E' istituita presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici) sotto la vigilanza del Ministro, una « Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale » con lo scopo di gestire il fondo di cui all'art. 1, con le modalità che saranno stabilite da uno speciale regolamento il quale stabilirà altresì i benefici — che comunque non dovranno costituire un trattamento superiore a quello usato ad analoghe categorie di impiegati dello Stato — da accordarsi al personale telefonico statale in quiescenza.

Il regolamento sarà approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

La detta Azienda concede alla sopracitata Cassa l'uso gratuito dei locali d'ufficio e di valersi dell'opera dei propri impiegati telefonici, comandati in limiti numerici e di grado, previa approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di intesa col Ministro per il tesoro.

Art. 3.

E' devoluta alla Cassa integrativa di previdenza la vendita e la distribuzione dell'elenco generale telefonico di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide generali o di estratti, supplementi, notiziari o bollettini, ai sensi dell'art. 220 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

La Cassa vi provvederà direttamente oppure per concessione a privati.

I concessionari dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i dati e le notizie necessarie nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

Nel regolamento saranno stabiliti dei contributi a carico dei dipendenti dell'Azienda telefonica per incrementare il trattamento fondamentale di previdenza previsto a loro favore.

Art. 5.

Nel regolamento potranno essere stabilite le modalità per la concessione di sussidi straordinari in relazione alla disponibilità del detto fondo a favore dei telefonici della cessata Direzione generale dei servizi elettrici e precisamente:

1) a quelli che sono stati dispensati dal servizio dal regime fascista per motivi politici prima e dopo il 1° luglio 1925;

2) a quelli che, dopo il 1° luglio 1925, non siano stati mantenuti in servizio, per qualsiasi ragione, alla cessazione del comando previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2210, nè dall'Azienda, nè dalle Società telefoniche concessionarie, nè siano stati assunti da altre Amministrazioni statali ed Enti pubblici;

3) a quelli che durante l'anno di comando siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e art. 3 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — BERTONE — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 126. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 gennaio 1947, n. 135.

Passaggio al Comune, alla cessazione dell'appalto, del personale dell'appaltatore delle imposte di consumo e tasse affini.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383,

Visto il regolamento 30 aprile 1936, n. 1138;

Visto il regio decreto 28 maggio 1942, n. 710;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il personale di nomina dell'appaltatore, addetto al servizio delle imposte di consumo e tasse affini, che alla cessazione dell'appalto non sia trattenuto alle dipendenze dell'appaltatore e che si trovi nelle condizioni di cui al comma seguente, deve essere assunto dal Comune qualora questo deliberi di condurre direttamente la gestione.

Ha diritto a tale assunzione il personale che, alla data della cessazione dell'appalto, presti da almeno un anno ininterrotto servizio nella gestione e che da almeno ugual tempo risulti iscritto al Fondo di previdenza di cui all'art. 316 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni.

Tale diritto non compete al personale che presti servizio in due o più Comuni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale addetto alle gestioni in appalto cessate a far tempo dal 31 marzo 1946.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo conserva, alle dipendenze del Comune, lo stato giuridico derivante dal rapporto di impiego privato e la posizione economica acquisita alle dipendenze dell'appaltatore.

Esso continua a fruire del trattamento di previdenza, di quiescenza, assicurativo ed assistenziale, applicato in precedenza in suo favore ed i Comuni non hanno l'obbligo di iscriverlo ai corrispondenti Istituti, che provvedono per gli impiegati e salariati comunali.

Ogni modifica al suddetto stato giuridico ed economico, nonchè al trattamento di previdenza, di quiescenza, assicurativo ed assistenziale, che venisse applicata in futuro nei riguardi del personale dipendente dagli appaltatori dei servizi di riscossione delle imposte di consumo e tasse affini, sarà applicata dai Comuni al personale di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'appaltatore delle imposte di consumo non può esercitare in alcun Comune le funzioni di agente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 129. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947, n. 136.

Approvazione degli organici per il ruolo transitorio di gruppo C dei massaggiatori civili negli ospedali militari e dei telefonisti civili presso le Amministrazioni militari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206, che sostituisce, fra l'altro, il ruolo transitorio dei massaggiatori civili negli ospedali militari di cui al decreto 11 novembre 1923, n. 2395, col ruolo transitorio dei « massaggiatori civili negli ospedali militari e telefonisti civili presso le Amministrazioni militari »

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti organici per il ruolo transitorio di gruppo C dei massaggiatori civili negli ospedali militari e telefonisti civili presso le Amministrazioni militari:

Massaggiatori:	
grado 11° primo massaggiatore	10
grado 12° massaggiatore	14
	24
Telefonisti:	
grado 11° primo telefonista	3
grado 12° telefonista	4
	7

Art. 2.

La promozione al grado 11° per il personale di cui all'articolo precedente viene conferita esclusivamente per anzianità congiunta al merito dopo almeno nove anni di effettivo servizio prestato nel grado 12° e salvo le abbreviazioni previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 124. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 marzo 1947, n. 137.

Variazioni alla tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98,

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 28 marzo 1947, i tipi di tabacchi lavorati nazionali e la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico, sono determinati come segue:

		per chilogrammo		
Tabacchi da fiuto:				
Superiore	da L.	900	a L.	1.500
1ª qualità	»	750	»	1.200
2ª qualità	»	600	»	800
Trinciati:				
Serraglio	da L.	6.000	a L.	7.500
Macedonia	»	3.500	»	4.500
Nazionale	»	2.500	»	3.500
Spuntature	»	1.500	»	2.200
Forte	»	1.200	»	2.100
2ª qualità comune	»	1.000	»	1.700
3ª qualità comune	»	600	»	1.000
Sigari:				
Regalia			L.	15.000
Cavour	da L.	10.000	a L.	12.000
Trento	»	5.000	»	6.000
Trieste	»	5.000	»	6.000
Minghetti	»	4.000	»	5.000
Attenuati e mezzi	»	3.600	»	4.800
Grimaldi	»	3.000	»	4.800
Virginia	»	3.000	»	4.400
Toscani	»	2.000	»	3.600
Sigaretti:				
Branca	da L.	3.000	a L.	4.800
Dama	»	3.000	»	4.800
Avana	»	3.000	»	4.000
Roma	»	1.600	»	3.200
Sigarette:				
Serraglio	da L.	7.500	a L.	9.000
Aurora	»	7.000	»	7.500
Macedonia extra	»	6.000	»	7.500
Nazionali esportazione			»	5.000
Giuba	»	4.500	»	6.000
Macedonia	»	4.000	»	5.000
Nazionali	»	3.000	»	4.000
Alfa	»	2.000	»	2.700

Art. 2.

I tipi di tabacchi da fumo attualmente in vendita e che non risultano compresi nella tariffa di cui all'articolo precedente, sono mantenuti in vendita fino ad esaurimento delle scorte ai prezzi precedentemente stabiliti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 138. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 138.

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione.

N. 138. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Ferrara viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali, in titoli di Stato, Consolidato 5%, disposta in suo favore dal N. H. Francesco Giordani, con atto pubblico in data 14 settembre 1943, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del figlio H. Alessandro Giordani e da conferirsi al migliore studente della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di condizioni economiche disagiate.

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 febbraio 1947, n. 139.

Autorizzazione al Ministro per le finanze e il tesoro ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 139. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 febbraio 1947, col quale sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro il Ministro stesso viene autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato, da parte del comune di Viterbo, della caserma « Paradiso » e dei terreni e pertinenze annesse, compreso l'ex campo sportivo e l'ex chiesa, siti nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1947

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1947.

Approvazione del 12° elenco dei Comuni in cui sono applicabili le disposizioni dell'art. 44 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 44, comma 3°, del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, recante disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nei Comuni appresso indicati, le riparazioni di fabbricati privati già iniziate o che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari o del

Genio civile non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto, perciò, che si rende necessario consentire in detti Comuni le costruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo 3° del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305:

Provincia di Bergamo: Castelli Calepio, per la frazione Cividino.

Provincia di Chieti: Chieti, per la frazione Scalo.

Provincia di Ferrara: Migliarino (capoluogo).

Provincia di Firenze: Barberino di Mugello, per la frazione Santa Lucia; Calenzano, per le frazioni Ponte alla Marina, San Donato e Spazzavento; Fucecchio (capoluogo) e per le frazioni Ponte a Cappiano e San Pierino; Lastra a Signa, per la frazione Ponte a Signa; Scandicci, per la frazione San Colombano e frazione Badia a Settimo; Vinci, per la frazione Spicchio.

Provincia di Forlì: Longiano (capoluogo) e località Forese.

Provincia di Lucca: Forte dei Marmi; Gallicano (capoluogo) e frazione Fiattone, frazione Bolognana e frazione Perpoli; Stazzema, per le frazioni Farnocchia e Sant'Anna.

Provincia di Messina: Sant'Agata di Militello (capoluogo).

Provincia di Parma: Varano di Melegari, per la frazione Vianino.

Provincia di Pesaro: Cantiano (capoluogo) e frazione Pontericcioli; Monteciccardo (capoluogo); Urbania (capoluogo).

Provincia di Pisa: Capannoli, per la frazione San Pietro Belvedere; Santa Maria a Monte (capoluogo) e frazione Montecalvoli.

Provincia di Pistoia: Pescia.

Provincia di Potenza: Lauria (capoluogo).

Provincia di Reggio Emilia: Castellarano (capoluogo).

Provincia di Roma: Guidonia Montecelio (capoluogo); Monterotondo; Segni.

Provincia di Rovigo: Adria, per la frazione Cavanella Po; Lusia (capoluogo).

Provincia di Siena: Pienza (capoluogo) e frazione Castellaccio e Casona.

Provincia di Siracusa: Palazzolo Acreide.

Provincia di Terni: Narni, per la frazione Scalo.

Provincia di Udine: Tolmezzo (capoluogo).

Provincia di Verona: Montecchia di Crosara (capoluogo).

Roma, addì 24 gennaio 1947

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1947
Registro Lavori pubblici n. 5, foglio n. 142.

(1530)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1947.

Sottoposizione a sindacato della ditta Hesse Giuseppe, con sede in Merano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la ditta individuale Hesse Giuseppe — commercio chincaglieria, oggetti di pelle ed articoli vari — con sede in Merano, via Principe di Piemonte, n. 20, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda esistono interessi di persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La ditta Hesse Giuseppe, con sede in Merano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Moretti Arvino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(1541)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1947.

Versamento all'Erario dell'avanzo di gestione del cessato Ufficio controllo sete.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1456, circa le disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari;

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 13 giugno 1942;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento all'Erario dello Stato delle somme di cui all'art. 4 del decreto del Ministro per le corporazioni in data 10 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1942, sarà effettuato dalla Banca cooperativa del commercio serico di Milano, deposi-

taria, per conto del cessato Ufficio controllo sete, delle somme riscosse per il titolo di cui agli articoli 4 e 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1942, mediante versamento alla Sezione di tesoreria di Milano, la quale ne rilascerà quietanza.

Art. 2.

La Banca cooperativa del commercio serico ed il commissario liquidatore della disciolta Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti, sono esonerati da ogni responsabilità verso terzi in dipendenza del pagamento di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1947

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per le finanze e per il tesoro
CAMPILLI

(1528)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1947.
Convalida di licenziamenti di personale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472;

Vista la nota n. 1/1431 del 5 febbraio 1947, con la quale l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali chiede che siano dichiarati validi i provvedimenti di licenziamento adottati dall'Ente stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, a decorrere dal 21 febbraio 1944 e dal 13 settembre 1943, nei confronti, rispettivamente, dell'archivista Cristiani Giovanni, addetto all'ufficio di Roma dell'Ente, e del fattorino Salerno Domenico, addetto all'ufficio di Terni dell'Ente;

Considerato che i licenziamenti furono disposti per circostanze esclusivamente connesse al rapporto d'impiego, senza che abbiano avuto alcuna influenza considerazioni di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, con effetto dal 21 febbraio 1944 e dal 13 settembre 1943, i provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali nei confronti, rispettivamente, dell'archivista Cristiani Giovanni, addetto all'ufficio di Roma dell'Ente, e del fattorino Salerno Domenico, addetto all'ufficio di Terni dell'Ente.

Roma, addì 15 marzo 1947

Il Ministro: ROMITA

(1417)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Flumiani Marino Margarita avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 119 decisioni N. 24/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 6 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei sigg.: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dottor Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla sig. Flumiani-Marino Margarita, nata a Busto Arsizio il 15 settembre 1884, residente in Potenza, convitto nazionale, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Sotto tale aspetto, il ricorso merita accoglimento, per non essere mai stata la Flumiani confidente dell'O.V.R.A.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Flumiani-Marino Margarita e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 6 marzo 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1360)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gioiosa Jonica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 650.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1450)

Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Umbertide (Perugia), di un mutuo di L. 1.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1451)

Autorizzazione al comune di Termini Imerese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Termini Imerese (Palermo), di un mutuo di L. 1.952.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1452)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 marzo 1947 - N. 66

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6480
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	82,40
Id. 3,50 % 1902	83,60
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	91,275
Redimibile 3,50 % 1934	77,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
Id. 5 % 1936	92,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,475
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	96,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,525
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,10
Id. 5 % convertiti 1951	96,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a un posto di ingegnere erariale (gruppo A) del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato agli aiuti ed assistenti universitari.

Il Ministero delle finanze, con decreto Ministeriale 1° agosto 1946, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1947, ha indetto un concorso per quattordici posti di ingegnere erariale (gruppo *A*) del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Di tali posti, uno è stato riservato, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1940, n. 2241, agli aiuti ed assistenti universitari nominati in seguito a concorso, a norma dell'art. 130 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e che abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio e che si trovino nelle condizioni sopraindicate.

Gli aiuti ed assistenti universitari che intendano partecipare al concorso, dovranno far pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), domanda redatta in carta da bollo da L. 12, con la precisa indicazione del proprio recapito, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato del rettore dell'università o istituto universitario attestante la nomina del candidato aiuto od assistente ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi universitarie, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e la continuità e qualità del servizio prestato;

2) tutti gli altri documenti richiesti dal citato decreto Ministeriale 1° agosto 1946 a comprova del possesso, da parte del candidato, dei titoli e requisiti richiesti dal decreto medesimo per la partecipazione al concorso in parola.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dai candidati aiuti od assistenti universitari, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, del quale si prescinde nei confronti degli aiuti ed assistenti suddetti.

Il Ministero delle finanze, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Della Commissione esaminatrice, composta di cinque membri, sarà chiamato a far parte uno tra i professori ufficiali della materia per cui gli aiuti ed assistenti hanno prestato servizio o di materia affine.

I candidati aiuti ed assistenti universitari dovranno sostenere un esame colloquio, che verterà sulle materie di cui al programma allegato al citato decreto Ministeriale 1° agosto 1946.

La Commissione esaminatrice attribuirà una votazione espressa in ventesimi, in base all'esito dell'esame colloquio. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno una votazione non inferiore ai tredici ventesimi.

Nel caso che il posto riservato agli aiuti od assistenti universitari rimanesse scoperto, esso sarà attribuito ai concorrenti non aiuti od assistenti universitari in base alla graduatoria che verrà formata secondo le norme contenute nel decreto Ministeriale 1° agosto 1946 che indice il concorso.

L'aiuto od assistente universitario vincitore del concorso, sarà nominato ingegnere erariale, salvo il periodo di prova non inferiore ai mesi sei, e conseguirà la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, se applicabili, le disposizioni di cui al decreto Ministeriale sopracitato.

Roma, addì 18 marzo 1947

Il Ministro: GONELLA

(1571)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per dodici posti di vice segretario (gruppo B) nei Monopoli di Stato

In relazione all'art. 8 del decreto Ministeriale n. 05.10892/443 del 17 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 304, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 19 ottobre 1946, col quale è stato indetto il concorso per esami per dodici posti di vice segretario (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo amministrativo di prima categoria dei Monopoli di Stato, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli Esami, sito in via Girolamo Induno, nei giorni 25, 26 e 27 aprile 1947, alle ore 8,30. Il successivo giorno 28 aprile 1947 avrà luogo la prova facoltativa di lingue estere.

(1570)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.